

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE REDATTA AI
SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 4 E 6, C. C.**

BANCA SVILUPPO TUSCIA S.p.A.

via Francesco Baracca, 73 Viterbo

01100 - Viterbo

C.F. e P. IVA 02078470560

REA VT - 155361

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. (di seguito, “**BST**” o la “**Banca**”) in conformità con quanto disposto dall’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. (di seguito, la “**Relazione**”) al fine di illustrare e giustificare le ragioni della proposta di aumento del capitale sociale a pagamento riservato a favore del socio di maggioranza Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. p. A. (di seguito, rispettivamente, “**Aumento di Capitale Riservato**” e “**BPL**”), da liberarsi mediante conferimento in natura, esplicando, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, le ragioni di quest’ultimo.

La presente Relazione è volta ad illustrare all’Assemblea degli azionisti di BST:

- (i) le modalità e i termini dell’Aumento di Capitale Riservato, che porterà il capitale sociale di BST da Euro 14.372.246,00 (quattordicimilionitrecentosettantadueemiladuecentoquarantasei/00) a Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilionitrecentosettantadueemiladuecentoquarantasei/00);
- (ii) le ragioni del conferimento in natura mediante il quale l’Aumento di Capitale Riservato verrà liberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, commi 4 e 6, c.c.;
- (iii) i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni derivanti dal prospettato Aumento di Capitale Riservato.

Al riguardo, si precisa che l’Assemblea Straordinaria dei soci di BST si terrà successivamente alla ricezione del provvedimento di accertamento ex art. 56 del D. Lgs. n. 305/1993 (di seguito, “**TUB**”) da parte della Banca d’Italia, per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:

1. proposta di adozione delle modifiche da apportare allo Statuto Sociale di BST, in sintesi consistenti ne:
 - a) il cambiamento della denominazione sociale di Banca Sviluppo Tuscia da “Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.” in “Blu Banca S.p.A.”;
 - b) la modifica dell’Articolo 4 dello Statuto Sociale, razionalizzando le attività costituenti l’oggetto sociale della Banca;
 - c) la modifica dell’Articolo 5 dello Statuto Sociale, esplicitando la possibilità di realizzare conferimenti sia in danaro, sia in natura;
 - d) la modifica delle modalità di convocazione dell’Assemblea della Banca, di cui all’Articolo 8 dello Statuto Sociale e la riformulazione del comma 11 dello stesso Articolo al fine di chiarire le modalità telematiche di tenuta della stessa;
 - e) la ridefinizione del meccanismo di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale presidente dell’Assemblea, indicata all’Articolo 9 dello Statuto Sociale;
 - f) la razionalizzazione delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione di cui all’Articolo 10 dello Statuto Sociale;

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all’Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

- g) la ridefinizione dei soggetti ai quali poter delegare i poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e gestione corrente;
 - h) l'inserimento, all'Articolo 12 dello Statuto Sociale, della facoltà per l'Assemblea della Banca di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a quello di 1:1;
 - i) l'inserimento della facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di eleggere più Vice Presidenti tra i suoi membri;
 - j) l'inserimento della facoltà, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di assumere, in caso di urgenza e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per le competenze inderogabili dello stesso);
 - k) la modifica del meccanismo di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento dello stesso di cui al comma 5 dell'Articolo 13 dello Statuto Sociale;
 - l) l'introduzione, all'Articolo 13 dello Statuto Sociale, della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eleggere un Presidente Onorario nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa;
 - m) l'introduzione, all'Articolo 16 dello Statuto Sociale, della facoltà, per gli organi delegati della Banca, di *sub-delegare* le proprie competenze;
 - n) la modifica della composizione della Direzione Generale, l'eliminazione del comma 2 dell'Articolo 21 dello Statuto Sociale e la modifica dei meccanismi di sostituzione del Direttore Generale;
 - o) la modifica del comma 2 dell'Articolo 22 dello Statuto Sociale;
2. la proposta di ulteriori modifiche statutarie da apportare allo Statuto Sociale:
- a) l'aumento del numero degli amministratori portando lo stesso ad un intervallo compreso tra tre e undici membri, di cui:
(i) almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, (ii) due indipendenti nel caso di nomina tra sei e sette membri, e (iii) tre indipendenti nel caso di nomina tra otto e undici membri;
 - b) l'innalzamento della soglia del 12% di cui all'Articolo 11 dello Statuto Sociale prevista per nomina dell'organo amministrativo sino alla soglia del 20%;
 - c) l'innalzamento della soglia del 12% di cui all'Articolo 18 dello Statuto Sociale prevista per la nomina dell'organo di controllo sino alla soglia del 20%
3. proposta di aumento del capitale sociale della Banca, da liberarsi in natura, riservato al socio BPL, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c., il quale porterebbe il capitale sociale di BST fino a nominali
-

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilionitrecentosettantadueemiladuecentoquarantasei/00), e così per nominali Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), da imputare ad aumento del capitale sociale nominale, oltre a sovrapprezzo complessivo pari a Euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00);

4. lo spostamento della sede sociale e della Direzione Generale da Viterbo a Roma;
5. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento alle proposte di modifica dello Statuto Sociale di BST direttamente rinvenienti dalla prospettata operazione di Aumento di Capitale Riservato e le ulteriori proposte di modifica elencate in sintesi *supra*, si acclude alla presente Relazione *sub Allegato A*, ai fini di chiarezza e completezza, l'indicazione tabellare delle stesse, dando evidenza dell'attuale formulazione dell'articolato statutario della Banca e delle proposte di modifica sottoposte ad approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci di BST. Come sopra indicato, si rappresenta, inoltre, che, in conformità alle disposizioni regolamentari applicabili e all'esplicita richiesta ricevuta dall'Autorità di Vigilanza, solo a seguito della ricezione del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 TUB da parte della Banca d'Italia, l'Assemblea Straordinaria dei soci di Banca Sviluppo Tuscia provvederà a deliberare in merito all'Aumento di Capitale Riservato e all'adozione delle ulteriori modifiche statutarie e si procederà, conseguentemente, all'iscrizione di tale delibera presso il competente Registro delle Imprese.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BST riunitosi in data 24 novembre 2020, è stata depositata presso la sede sociale della Banca e trasmessa, oltre che al soggetto incaricato della revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A., al Collegio Sindacale della Banca affinché il Collegio Sindacale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441 comma 6, c.c. possa rilasciare il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

2. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO

L'operazione di Aumento di Capitale Riservato, oltre a rappresentare uno strumento atto al rafforzamento patrimoniale della Banca, si inserisce in un più ampio progetto industriale volto a permettere: (i) da un lato, una ristrutturazione del gruppo bancario, finalizzata ad assicurare una forte accelerazione in termini di cambiamento industriale dello stesso; e (ii) dall'altro, lo sviluppo e la valorizzazione di potenziali sinergie derivanti da aggregazioni con altri *player* di mercato, nonché da *partnership* industriali con primari operatori finanziari. Lo sviluppo di un simile progetto ha quale fattore abilitante, tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi citati, la forma societaria di società per azioni della Banca, alla quale sarà riservata un'attività evolutiva maggiormente orientata all'innovatività e a logiche di mercato, garantendo al contempo il mantenimento da parte della banca cooperativa BPL di un forte legame col territorio storico (Velletri) con presupposti mutualistici.

Il progetto industriale complessivo, ricomprendente l'Aumento di Capitale Riservato e l'esecuzione del conferimento in natura come meglio descritto *infra* al Paragrafo che segue, garantirà la creazione di un solido polo bancario, rendendo BST un *player* bancario *market oriented* in grado di offrire servizi ad alto valore aggiunto, dotato di *skill* distintive ed elevato livello di digitalizzazione, con l'obiettivo di attrarre investitori e creare il percorso ideale per una progressiva apertura al mercato nel medio periodo.

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

L'Aumento di Capitale Riservato porterà il capitale sociale della Banca fino a nominali Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilionitrecentosettantadueemiladuecentoquarantasei/00) e così per nominali Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), da imputare ad aumento del capitale sociale nominale di BST, oltre a sovrapprezzo complessivo pari a Euro 180.000.000,00 (centottatamiloni/00). In sede dell'Aumento di Capitale Riservato, una volta deliberato e sottoscritto, si procederà ad emettere n. 468.616 (quattrocentosessantottomilaseicentosedici) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale (come prescritto ai sensi dell'Art.5 dello Statuto Sociale di BST), le quali verranno assegnate integralmente a BPL, a fronte del conferimento in natura che sarà effettuato da parte della stessa, sicché quest'ultima verrà a detenere una partecipazione al capitale sociale della Banca pari al 99,55% (novantanove/55 per cento). La parità contabile delle azioni di nuova emissione sarà dunque pari a:

$$\text{Parità Contabile} = \frac{\text{Variazione nominale del capitale sociale}}{\text{n. di azioni di nuova emissione}} = \frac{\text{Euro } 20.000.000}{468.616} = \text{Euro } 42,68$$

In conformità a quanto disposto dall'art. 2346, comma 5, cod. civ., il prezzo di emissione di ciascuna delle n. 468.616 (quattrocentosessantottomilaseicentosedici) azioni ordinarie, fissato in Euro 426,79 (quattrocentoventisei/79), risulta almeno pari alla parità contabile delle azioni di nuova emissione, calcolata *supra*, di Euro 42,68 (quarantadue/68).

Si rappresenta, inoltre, che ad esito del descritto aumento di capitale e dell'emissione e sottoscrizione delle n. 468.616 (quattrocentosessantottomilaseicentosedici) azioni ordinarie, le azioni in circolazione di BST aumenteranno sino a n. 498.531 (quattrocentonovantottomilacinquecentotrentuno), di talché la parità contabile delle complessive azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, della Banca Sviluppo Tuscia si ridurrà rispetto alla parità contabile ante aumento di capitale (pari a Euro 480,44 (quattrocentoottanta/44), calcolato come rapporto tra il capitale sociale alla data del 30 giugno 2020 e il numero di azioni in circolazione ante aumento di capitale) e sarà pari a:

$$\text{Parità Contabile} = \frac{\text{Capitale sociale nominale post aumento}}{\text{n. di azioni della Società}} = \frac{\text{Euro } 34.372.246}{498.531} = \text{Euro } 68,95$$

Ai fini di chiarezza, si precisa che l'implementazione di un simile aumento di capitale risulta in linea con la vigente normativa applicabile al caso in esame, come confermato dal chiarimento offerto dal Consiglio Notarile di Milano nella propria massima n. 36 ("Aumento del capitale sociale e azioni senza valore nominale") trattante le fattispecie di aumento di capitale sociale con emissione di azioni senza indicazione del valore nominale.

Si sottolinea, inoltre, che la prospettata operazione di capitale, da realizzarsi secondo le modalità anzidette, non presenta profilo alcuno di lesione degli interessi interni della Banca, *i.e.* gli interessi relativi agli attuali azionisti di BST che non provvederanno a sottoscrivere il descritto Aumento di Capitale Riservato. Questi ultimi, infatti, si troverebbero nella medesima situazione nella quale versano i soci di minoranza nei casi di aumenti di capitale, con esclusione del diritto di opzione, in caso di azioni con indicazione del valore nominale. Si deve infatti ritenere che l'esistenza dell'obbligo di determinare il sovrapprezzo nei casi di esclusione del diritto di opzione (come quello in esame), prevista dalla disciplina di cui all'art. 2441 cod. civ., tuteli sufficientemente la posizione degli azionisti di BST.

L'ingente conferimento che verrebbe effettuato da parte del socio BPL determinerebbe, inoltre, un incremento significativo del patrimonio netto della Banca, così determinando, mediante l'alimentazione della riserva sovrapprezzo, un aumento del suo capitale reale.

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

Tale operazione implicherà un corrispondente aumento degli strumenti del capitale primario di classe 1 della Banca ex artt. 26 e 28 della Regolamento UE n. 575/2013.

Ai fini della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, BPL provvederà a conferire a favore di BST un ramo d'azienda, costituito da un nucleo di n. 51 (cinquantuno) filiali operanti nelle aree di Frascati, Latina, Roma e Velletri (di seguito, il "**Conferimento**"), e in particolare da:

- (i) n. 14 (quattordici) filiali operanti nell'area di Frascati;
- (ii) n. 14 (quattordici) filiali operanti nell'area di Latina;
- (iii) n. 17 (diciassette) filiali operanti nell'area di Roma;
- (iv) n. 6 (sei) filiali operanti nell'area di Velletri.

Ad esito del Conferimento: (a) BPL rimarrebbe titolare degli asset relativi a n. 8 (otto) filiali operanti nell'area di Velletri, mentre (b) la rete di filiali afferenti a BST nelle aree geografiche di riferimento risulterebbe quella rappresentata graficamente nello schema sotto riportato.

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it



Nota (1): Con riguardo a tale indicazione si rappresenta che è intenzione di BPL e BST provvedere ad aprire una nuova filiale nell'area di Roma.

Il presidio territoriale attualmente caratterizzante il Gruppo, dunque, sarà soggetto a un radicale mutamento per effetto del Conferimento. Nell'odierna suddivisione territoriale (graficamente rappresentata *infra* quale "situazione attuale ante conferimento"), BPL risulta titolare di gran parte delle filiali dell'omonimo gruppo bancario, mentre BST risulta unicamente presente nel territorio storico di riferimento (*i.e.* l'area di Viterbo) con n. 2 (due) filiali.

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.


Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

Situazione attuale ante conferimento - Regione Lazio



La riorganizzazione del presidio territoriale derivante dal Conferimento, invece, determinerà una chiara inversione dei pesi di BPL e di BST, con quest'ultima avente la titolarità della maggior parte delle filiali del gruppo, seppur con prodotto bancario lordo bilanciato tra le filiali di BST e le filiali di BPL. Le n. 51 (cinquantuno) filiali oggetto del Conferimento, inclusa la filiale di nuova apertura dell'area di Roma, infatti, si andranno a sommare alle n. 2 (due) filiali già di titolarità della conferitaria BST di cui alla situazione "as is" rappresentata *supra*. La prospettata ripartizione territoriale, inoltre, sarà caratterizzata da una divisione strategica delle province nelle quali le filiali del gruppo opereranno prevedendo che: (a) le province di Viterbo e Rieti saranno soggette a un piano di futuro incremento del presidio commerciale di BST; e (b) le province di Roma, Frascati, Velletri e Latina saranno invece soggette alle potenziali sinergie da sviluppare in un'ottica aggregativa. Alla luce di ciò, la ripartizione territoriale "to be" delle filiali sarà quella rappresentata nel seguente grafico.


Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 - C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

Situazione prospettica post conferimento - Regione Lazio



Nell'ambito delle citate filiali risultano incluse le n. 236 (duecentotrentasei) risorse operanti nelle n. 51 (cinquantuno) filiali oggetto di conferimento. Il ramo d'azienda, inoltre, si compone di ulteriori n. 53 (cinquantatre) risorse attualmente operanti nelle funzioni centrali di BPL. Formano, altresì parte del ramo oggetto di conferimento un totale di impieghi a clientela pari a circa Euro 1,2 mld e una raccolta diretta per circa Euro 1,5 mld. Di converso, nelle n. 8 (otto) filiali operanti nell'area di Velletri, che resteranno di titolarità di BPL, continueranno a operare n. 43 risorse, per un totale di impieghi a clientela pari a circa Euro 0,4 mld e una raccolta diretta per circa Euro 0,5 mld, mentre le funzioni centrali della BPL consteranno di n. 99 risorse, le quali svolgeranno le attività afferenti alle funzioni centrali anche a favore di BST, per effetto dell'accordo di esternalizzazione attualmente sussistente tra le due banche.

Con riferimento alla perimetrazione del ramo oggetto del Conferimento, si precisa che i dati contenuti nella presente si basano sui valori contabili del complesso dei beni, delle attività e dei rapporti giuridici costituenti il ramo stesso. A tal riguardo, si riportano di seguito gli schemi di attivo e passivo del ramo sulla base dei valori contabili al 30 settembre 2020 ("3Q2020"), con indicazione per ciascuna delle voci riportate della quota-parte del valore inerente al ramo oggetto di Conferimento e della quota-parte del valore inerente alla BPL.

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

Attivo (dati in €mln)	3Q 2020	- di cui Ramo	- di cui BPL
Cassa e disponibilità liquide	194,2	9,3	185,0
Attività fin. valutate al FV con impatto a conto economico	10,8	-	10,8
Attività fin. valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva	660,6	-	660,6
Crediti verso banche – Finanziamenti	38,3	-	38,3
Crediti verso banche – Titoli di debito	52,4	52,4	-
Crediti verso clientela – Finanziamenti	1.590,6	1.215,2	375,4
Crediti verso clientela – Titoli di debito	452,7	443,6	9,1
Partecipazioni	12,9	-	212,9 ⁽¹⁾
Attività materiali	31,6	15,3 ²⁾	16,3
Attività immateriali	0,3	-	0,3
Attività fiscali	32,4	-	32,4
a) Correnti	1,4	-	1,4
b) Anticipate	31,0	-	31,0
- di cui DTA 214/2011	21,1	-	21,1
- di cui da perdite fiscali	-	-	-
- di cui altre DTA	9,9	-	9,9
Altre attività	37,4	0,3	37,1
Totale dell'attivo	3.114,1	1.735,9	1.578,2
Passivo (dati in €mln)	1H 2020	- di cui Ramo	- di cui BPL
Debiti verso banche	668,8	-	668,8
Debiti verso clientela	2.036,7	1.520,1	516,5
Titoli in circolazione	17,9	-	17,9
Passività fiscali	3,9	-	3,9
Altre passività (inclusa passività di negoziazione e derivati)	89,5	12,0	77,5
Trattamento di fine rapporto del personale	5,4	3,3	2,1
Fondi per rischi e oneri	10,2	0,5	9,6
Patrimonio Netto	281,9	200,0	281,9
Totale del passivo	3.114,1	1.735,9	1.578,2

3. RAGIONI DEL CONFERIMENTO E DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 4 E 6 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea che la delibera di Aumento di Capitale Riservato, prevedrà l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c. e, in ossequio a quanto prescritto da tale articolo, provvede di seguito a indicare le ragioni giustificanti il Conferimento.

Come anticipato, l'Aumento di Capitale Riservato e il Conferimento trovano le proprie giustificazioni nella volontà della Banca di provvedere alla realizzazione di un più ampio progetto industriale e di ristrutturazione del gruppo bancario "Banca Popolare del Lazio" di cui BST fa parte.

Più precisamente, la realizzazione dell'Aumento di Capitale Riservato e il conseguente Conferimento permetteranno, a livello consolidato di:

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

- (i) creare un polo bancario, inclusivo degli asset della BPL oggetto di Conferimento, dotato di una forma giuridica maggiormente coerente con le esigenze di mercato e con il contesto economico di riferimento, mantenendo in BPL le filiali storiche orientate alle logiche di prossimità di banca cooperativa radicata nel territorio, al fine di: (a) preservare lo status di banca cooperativa (autonoma e prospetticamente sostenibile dal punto di vista patrimoniale e reddituale); e, parimenti, (b) conseguire i benefici organizzativi e societari tipici delle S.p.A., con una nuova *vision* di *business* e approccio *market oriented*, garantendo il passaggio da un modello tradizionale *net interest income based* a un modello orientato allo *specialty finance*;
- (ii) rispondere alle pressioni caratterizzanti l'odierno sistema bancario, messo sotto pressione soprattutto dall'evoluzione delle esigenze della clientela, da una economia nazionale e locale in contrazione, da un quadro regolamentare in profonda evoluzione, nonché da un contesto competitivo estremamente mutato, che vede la spinta dei soggetti operanti nei settori bancario e finanziario e delle Autorità di Vigilanza verso ipotesi di riorganizzazione e ristrutturazione delle attuali banche popolari e degli operanti gruppi bancari, ai fini di stimolare possibilità strategiche per il proprio sviluppo;
- (iii) in scia a quanto già esplorato negli ultimi anni, creare nuovi percorsi propedeutici al complessivo obiettivo di miglioramento della qualità degli attivi (anche di altre banche) attraverso forme di *partnership* con soggetti specializzati e mediante il ricorso a leve di *de-risking* innovative (e.g. creazione di un fondo NPE, alimentato dai crediti *non performing* originati dalle banche aderenti al progetto);
- (iv) ottimizzare la copertura geografica del Gruppo, ottenendo benefici in termini di efficienza, garantendo un efficace presidio commerciale con strutture operative snelle, preservando il radicamento nei territori di riferimento e con un nuovo modello distributivo e commerciale;
- (v) a fronte dell'attrazione di nuovi capitali e dello sviluppo di potenziali *partnership* con nuovi soggetti bancari e finanziari, presidiare e/o consolidare segmenti *capital light* ad elevata marginalità (CQS, assicurativo, gestioni patrimoniali), mediante soluzioni *make* (i.e. fabbriche prodotto) o *buy* (i.e. *partnership* strategiche);
- (vi) costituire, a tendere, un veicolo idoneo all'aggregazione su scala locale più ampia (regionale o interregionale), dotato di massa critica (prodotto bancario lordo e *footprint* territoriale) e connotato da una adeguata valenza industriale, in grado offrire servizi distintivi ai propri clienti, attraendo, inoltre, capitali da nuovi investitori e garantendo, di conseguenza, una maggiore liquidità dei titoli degli attuali azionisti di BPL.

Per le ragioni descritte, il Conferimento e la conseguente esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 c.c. pare adeguatamente giustificato, in considerazione della strumentalità di quest'ultimo alla realizzazione del progetto di rafforzamento patrimoniale, industriale e strategico della Banca, nell'ottica del più ampio processo di ristrutturazione del gruppo "Banca Popolare del Lazio".

4. CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Il criterio di determinazione del prezzo di emissione dell'Aumento di Capitale Riservato ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c., è stato determinato sulla base della consistenza del patrimonio netto di BST alla data del 30 giugno 2020, che risulta pari a Euro 12.767.375,00 (dodicimilionisettecentosessantasettemilatrecentosettantacinque/00) e del numero di azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

al numero di 29.915 (ventinovemilanovecentoquindici) alla medesima data, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di BST in data 7 agosto 2020.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea che, l'art. 2441, comma 6, c.c. impone che la determinazione del prezzo di emissione, nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione per aumenti di capitale ai sensi dello stesso articolo, sia effettuata sulla base del valore di patrimonio netto.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il prezzo di sottoscrizione di Euro 426,79 (quattrocentoventisei/79) ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. Lo stesso è stato individuato in base al valore del patrimonio netto *pro quota* riferibile a ciascuna azione attualmente in circolazione e risulta, altresì, coerente con la stima del valore economico del capitale della Banca, che gli amministratori hanno condotto in base ad una metodologia valutativa, che, per il caso di specie è stata identificata nel metodo della “**Somma delle Parti**”, nel rispetto dei seguenti requisiti individuati dalla dottrina e dalla prassi:

- (i) **razionalità**, in quanto la valutazione viene definita sulla base di un processo logico, rigoroso e condivisibile;
- (ii) **dimostrabilità**, in quanto le grandezze sottostanti al processo valutativo vengono prescelte in funzione del grado di probabilità nella loro futura manifestazione e presentano pertanto una sostanziale credibilità;
- (iii) **neutralità**, intendendosi come tale l'assenza di scelte arbitrarie e soggettive in grado di condizionare immotivatamente i risultati della stima;
- (iv) **stabilità**, intesa come mancata considerazione di eventi provvisori, eccezionali o comunque non ripetibili.

È stata esclusa in via aprioristica l'applicazione diretta dei multipli di borsa di banche italiane quotate ai fini della determinazione del valore economico della Banca per le seguenti motivazioni:

- o vi è una perdurante volatilità dei prezzi di borsa, in particolare negli ultimi mesi e in relazione a titoli del settore finanziario, derivante anche da fattori di carattere speculativo;
- o i multipli dei prezzi di borsa, date le caratteristiche intrinseche della Banca (i.e. elevata patrimonializzazione e attuale limitata operatività), non sono ritenuti in grado di valorizzare appieno le caratteristiche e le specificità della medesima;
- o non è previsto il ricorso nel breve termine a fonti di approvvigionamento tipiche di banche quotate su mercati regolamentati, sovente caratterizzate dalla presenza di investitori finanziari che investono anche con un'ottica speculativa.

Pertanto, nella fattispecie l'applicazione del metodo della Somma delle Parti implica la valorizzazione differenziata del capitale primario di classe 1 (CET 1 capital) di BST alla data del 30 giugno 2020, pari a Euro 10.584.215,00 (diecimilionicinquecentoottantaquattromiladuecentoquindici/00) nelle seguenti due componenti:

- (i) **capitale regolamentare**: inteso quale quota parte del capitale primario di classe 1 ritenuto adeguato a fronte dei rischi generici del settore bancario e idiosincratici della banca in oggetto, tenuto conto anche delle evidenze osservabili sul mercato delle banche quotate. Nel caso di specie, è stato considerato un livello di CET 1 *ratio target* pari al 17%, coerentemente con la media del *panel* individuato di banche italiane quotate sui mercati regolamentati (cfr. infra);

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

- (ii) **capitale in eccesso (Excess Capital)**: identificato nella parte di CET 1 *capital* detenuto dalla banca, in eccesso rispetto al capitale regolamentare di cui al punto precedente.

Con riferimento alla valorizzazione della quota di capitale regolamentare, è stato individuato il metodo della **Regressione Lineare Multivariata (“RLM”)**. Tale metodologia di analisi consente di determinare il valore economico di una società sulla base della correlazione statistica esistente tra una variabile dipendente desunta dal mercato e una serie di variabili indipendenti reperibili da informazioni pubblicamente disponibili. Nello specifico, sono state individuate quale variabile dipendente il rapporto prezzo sul patrimonio netto tangibile della Banca (**P/TBV** - Price/Tangible Book Value, ovvero il patrimonio netto della Banca escluse le attività immateriali iscritte tra le attività della stessa) e come variabili indipendenti i seguenti indicatori sintetici: i) il livello di patrimonializzazione espresso dal **CET1 ratio phased-in** (come risultante dal rapporto tra il CET 1 *capital* e l'ammontare delle attività di rischio ponderate RWA), tenuto conto del regime transitorio stabilito dalle autorità competenti in materia di prima applicazione dei principi contabili internazionali adottati dal settore bancario (i.e. IFRS 9); ii) la qualità dell'attivo creditizio rappresentata dall'incidenza dei crediti deteriorati lordi sullo *stock* di crediti lordi complessivi (i.e. l'**NPE ratio lordo**); iii) il rendimento del capitale proprio, misurato attraverso l'indice ROTE (*Return on Tangible Equity*). Si suppone, pertanto, l'esistenza di una tendenziale proporzionalità tra la variabile dipendente considerata e le tre variabili indipendenti utilizzate.

Per lo sviluppo della richiamata analisi di RLM, si è fatto riferimento ad un campione significativo di banche italiane quotate sui mercati regolamentati (*panel* costituito da #18 banche italiane, nello specifico: Unicredit, Intesa Sanpaolo, UBI Banca, BPER Banca, Credito Valtellinese, Credito Emiliano, Banco BPM, BP Sondrio, Banco Desio e Brianza, Banca Finnat, Banca Generali, Banca IFIS, Banca Intermobiliare, Banca Profilo, Mediobanca, Banca Mediolanum, Banca Sistema e Banca Farmactoring). Del citato *panel* di banche sono stati considerati i seguenti indicatori:

- (i) la variabile **dipendente**, ovvero il multiplo di mercato **P/TBV**: desunto dalle quotazioni di mercato fornite da *information provider*, nel mese di luglio 2020;
- (ii) le variabili **indipendenti**, ovvero i seguenti indicatori patrimoniali e reddituali alla data del 31 dicembre 2019, come desunte dai rispettivi bilanci pubblicamente disponibili: a) CET 1 *ratio*; b) NPE *ratio*; c) ROTE.

La misura di tale proporzionalità può essere colta dalla correlazione statistica tra i rapporti P/TBV rilevati nel mese di Luglio 2020, sull'orizzonte temporale dei 6 mesi antecedenti il suddetto periodo, e il set di variabili indipendenti sopra indicati (CET1 *ratio*, NPE *ratio* e ROTE) riferibile al *panel* di banche italiane considerato. Difatti, risulta possibile individuare una funzione di regressione che, applicata al patrimonio netto tangibile al 30 giugno 2020 (TBV 1H20) della banca oggetto di valutazione, consenta di stimare il prezzo/valore “teorico” che il mercato attribuisce a un determinato livello di CET1 *ratio*, di NPE *ratio* e di ROTE. L'attendibilità di questa stima sarà tanto maggiore quanto minore sarà lo scostamento medio tra il valore di mercato del *panel* di banche considerato e il valore “teorico” che la funzione assegna a ognuna di esse.

La richiamata funzione di regressione può essere rappresentata nei seguenti termini analitici dall'equazione:

$$P/TBV = \alpha + \beta_0*(CET\ 1\ ratio) + \beta_1*(NPE\ ratio) + \beta_2*(ROTE)$$

Dove:

TBV = *Tangible book value* (Patrimonio netto tangibile)

α = costante (o intercetta) risultante dall'analisi di regressione

$\beta_0, \beta_1, \beta_2$ = coefficienti angolari della retta di regressione

La valorizzazione della quota di **Excess Capital di BST** è stata effettuata sulla base del multiplo pari all'**1x**, coerentemente con la natura di somma liberamente disponibile da parte della banca (anche ai fini di ipotetica distribuzione ai soci), senza arrecare alcun impatto sulla sostenibilità della stessa dal punto di vista patrimoniale e, pertanto, non investita in attività che generano rischi e profitti per la medesima.

RISULTANZE DELL'ANALISI

Mediante applicazione della metodologia della Somma delle Parti sono state individuate le seguenti risultanze valutative:


- (i) dall'analisi di RLM è stata valorizzata la quota di capitale regolamentare in complessivi Euro 3.793.321,00 (tremilionisettecentonovantatremilatrecentoventuno/00);
- (ii) la quota di **excess capital** è stata valorizzata sulla base di un multiplo corrispondente ad 1 unità, per un corrispondente valore pari a Euro 7.403.560,00 (settemilioniquattrocentotremilacinquecentosessanta/00).

Pertanto, la valorizzazione complessiva della Banca risulta pari a Euro 11.196.881,00 (undicimilionicentonovantaseimilaottocentottantuno/00), esprimendo un multiplo implicito sostanzialmente pari all'**1x** rispetto al Patrimonio Netto Tangibile della Banca alla data del 30 giugno 2020.

In conclusione, la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni in Euro 426,79 (quattrocentoventisei/79), nell'ambito dell'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, appare coerente con le disposizioni dell'articolo 2441, comma 6, e risulta, altresì, coerente con l'obiettivo di corretto bilanciamento fra le posizioni degli attuali soci della Banca e i sottoscrittori dell'aumento di capitale riservato.

Distinti saluti,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



In allegato:

- A. Rappresentazione tabellare delle modifiche statutarie.

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 1</p> <p>1. È costituita la “Banca Sviluppo Tuscia S.p.a.”, di seguito indicata per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni e può anche utilizzare l’acronimo “B.S.T. S.p.a. o Ba.Svi.T. S.p.a.”.</p> <p>2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.</p> <p>3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. È costituita la Sviluppo Tuscia S.p.A. <u>“Blu Banca S.p.A.”</u>, di seguito indicata per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni. e può anche utilizzare l’acronimo “B.S.T. S.p.a. o Ba.Svi.T. S.p.a.”.</p> <p>2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.</p> <p>3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.</p>
<p>Art. 2</p> <p>1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Viterbo.</p> <p>2. Nell’osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.</p> <p>3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all’atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell’indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla</p>	<p>Art. 2</p> <p>1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Viterbo<u>Roma</u>.</p> <p>2. Nell’osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.</p> <p>3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all’atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell’indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla</p>

<p>residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.</p>	<p>residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.</p>
<p>Art. 3</p> <p>1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.</p>
<p>Art. 4</p> <p>1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso i seguenti servizi di investimento e relativi servizi accessori di cui all'Art. 1 punto 5 del t.u.f., lettere: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) servizi di consulenza su strumenti finanziari; e dei servizi accessori di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), di cui all'art.1, comma 6 del t.u.f.; Costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>2. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni di legge e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e</p>	<p>Art. 4</p> <p>1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso <u>compresi</u> i seguenti <u>servizi di investimento e relativi servizi accessori, come definiti e identificati dall'Art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998, che, sulla base delle applicabili disposizioni regolamentari e di legge, la Banca è autorizzata a svolgere.</u> di cui all'Art. 1 punto 5 del t.u.f., lettere: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) servizi di consulenza su strumenti finanziari; e dei servizi accessori di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), di cui all'art.1, comma 6 del t.u.f.; <u>La stessa può costituire</u> Costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>2. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni di legge e comunque nel <u>Nel</u> rispetto delle vigenti <u>e applicabili</u> disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e</p>

<p>interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.</p> <p>3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'itticoltura e pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.</p>	<p>e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.</p> <p>3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'itticoltura e pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.</p>
<p>Art. 5</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 14.372.246,00 (quattordicimilioni trecentosettantaduemiladuecentoquarantasei virgola zero zero) diviso in numero di 29945 azioni prive di valore nominale, interamente versato.</p> <p>2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto.</p> <p>3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.</p> <p>5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.</p> <p>6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto i suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.</p>	<p>Art. 5</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro <u>34.372.246,00</u> <u>(trentaquattromilioni trecentosettantaduemiladuecentoquarantasei/00) interamente versato e</u> diviso in numero <u>498.531</u> <u>(quattrocentonovantottomilacinquecentotrentuno)</u> azioni prive di valore nominale interamente versate. <u>Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.</u></p> <p>2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto.</p> <p>3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.</p> <p>5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.</p> <p>6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto i suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.</p>

<p>Art. 6</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con conferimento di crediti o beni in natura, quali in particolare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuridici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio della attività bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 30 settembre 2018, sino all'ammontare massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00).</p> <p>2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.</p>	<p>Art. 6</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con conferimento di crediti o beni in natura, quali in particolare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuridici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio della attività bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 30 settembre 2018, sino all'ammontare massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00).</p> <p>2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.</p>
<p>Art. 7</p> <p>1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile.</p> <p>2. Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea degli azionisti; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo, se istituito; - l'Amministratore Delegato, se nominato; - il Collegio Sindacale; - il Direttore Generale. 	<p>Art. 7</p> <p>1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile.</p> <p>2. Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea degli azionisti; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo, se istituito; - l'Amministratore Delegato, se nominato; - il Collegio Sindacale; - il Direttore Generale.

<p>Art. 8</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del consiglio di amministrazione ed il rapporto dei sindaci; - nomina gli amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto; - nomina il collegio sindacale determinandone le retribuzioni; - delibera sull'affidamento del controllo contabile; - revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali; - approva il regolamento assembleare; - approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari; - delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno. <p>2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.</p> <p>3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.</p>	<p>Art. 8</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del <u>C</u>eonsiglio di <u>A</u>amministrazione ed il rapporto dei sindaci; - nomina gli <u>A</u>amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto; - nomina il <u>C</u>eollegio <u>S</u>sindacale determinandone le retribuzioni; - delibera sull'affidamento del controllo contabile; - revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali; - approva il regolamento assembleare; - approva le politiche di remunerazione a favore dei <u>C</u>eonsiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla <u>Banca</u>Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari; - delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno. <p>2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.</p> <p>3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.</p>
--	--

<p>4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione.</p> <p>Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.</p> <p>5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione nella Provincia di Viterbo, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.</p> <p>8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge.</p> <p>9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione.</p> <p>Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.</p> <p>5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la <u>Sede Sociale</u> o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione nella Provincia di Viterbo <u>nazionale</u>, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.</p> <p>8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge.</p> <p>9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>
---	--

<p>10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.</p>	<p>10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, <u>a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli azionisti, assicurando in ogni caso la regolare tenuta dell'adunanza ai sensi del paragrafo che precede</u></p>
<p>Art. 9</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Amministratore presente più anziano nella carica.</p> <p>2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal consiglio di amministrazione.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea. <p>4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del codice</p>	<p>Art. 9</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Amministratore presente più anziano nella carica <u>da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.</u></p> <p>2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal <u>C</u>onsiglio di <u>A</u>amministrazione.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea. <p>4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del <u>C</u>odice</p>

<p>civile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio..</p>	<p><u>C</u>eivile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio.</p>
<p>Art. 10</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; - la conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le strategie su indicate; - l'istituzione, il trasferimento in altro Comune e la soppressione di filiali e rappresentanze; - gli arbitrati o le amichevoli composizioni; - il promovimento di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali; - la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e gli assetti contabili e di controllo; - l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato; 	<p>Art. 10</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. <u>In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente.</u></p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; - la conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le strategie su indicate; - l'istituzione, il trasferimento in altro Comune e la soppressione di filiali e rappresentanze; - gli arbitrati o le amichevoli composizioni; - il promovimento di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali-<u>l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Banca, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;</u> - la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e <u>le procedure interne, nonché</u> gli assetti contabili e di controllo <u>della Banca;</u> - l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato;

<ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo; - la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca, sospensione e rimozione degli stessi; - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate; - la delibera sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale dipendente; - la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione all'Assemblea dei Soci; - la delibera del bilancio preventivo annuale; - l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione; - l'eventuale costituzione di Comitati Interni agli organi aziendali nonché la costituzione di comitati con funzioni di iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate dal D.lgs. 231/2001; - la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007; - la valutazione dell'idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il 	<ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo; - la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca, sospensione e rimozione degli stessi; - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate; - la delibera sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale dipendente; - la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione all'Assemblea dei Soci; - la delibera del bilancio preventivo annuale; - l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione, <u>aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;</u> - l'eventuale costituzione di Comitati Interni agli organi aziendali nonché la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento <u>(ivi inclusi i comitati con funzioni di iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate dal D.lgs. 231/2001);</u> - la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna, <u>e di conformità e di controllo dei rischi</u>, sentito il Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007; - <u>le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto</u>
---	---

<p>profilo della professionalità, della disponibilità temporale e, ove richiesta, della indipendenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - è inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale, quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società. <p>3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.</p> <p>4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori ad all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia</p>	<p><u>organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione dell'idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità temporale e, ove richiesta, della indipendenza; <p><u>è</u> inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti: <u>(i)</u> l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare; <u>(ii)</u> la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; <u>(iii)</u> l'istituzione, <u>l'ordinamento, il trasferimento e la soppressione di filiali, sedi secondarie, agenzie, sportelli e rappresentanze;</u> <u>(iv)</u> il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale; <u>(v)</u> quelle concernenti le fusioni <u>e/o le scissioni</u> nei casi di cui agli artt. 2505, e 2505-bis e 2505-ter del Codice Civile; nonché <u>(vi)</u> l'indicazione di quali tra gli <u>Amministratori hanno</u> <u>abbiano</u> la rappresentanza della società.</p> <p>3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al <u>Comitato Esecutivo (se costituito), all'Amministratore Delegato (se nominato), al Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali,</u> a Comitati di Dirigenti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.</p> <p>4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori <u>ad</u> <u>all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di</u></p>
---	--

<p>in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p>6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario.</p> <p>7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.</p>	<p>terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p>6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario.</p> <p>7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.</p>
<p>Art. 11</p> <p>1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di nomina tra sei e sette membri e di tre nel caso di nomina tra otto e nove membri. Fino all'adozione del prescritto Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/1993 si fa riferimento, in quanto compatibile, alla definizione di indipendenza contenuta nel codice di autodisciplina delle società quotate.</p> <p>2. Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina il proprio funzionamento e le modalità di accertamento e di valutazione dell'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura. Tale accertamento è effettuato con cadenza annuale.</p> <p>3. All'Assemblea Ordinaria spetta di provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Art. 11</p> <p>1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove<u>undici</u>, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di nomina tra sei e sette<u>nove</u> membri e di tre nel caso di nomina tra otto<u>dieci</u> e nove<u>undici</u> membri. Fino all'adozione del prescritto Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/1993 si fa riferimento, in quanto compatibile, alla definizione di indipendenza contenuta nel codice di autodisciplina <u>di Borsa Italiana relativo alle</u> delle società quotate.</p> <p>2. Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina il proprio funzionamento e le modalità di accertamento e di valutazione dell'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura. Tale accertamento è effettuato con cadenza annuale.</p> <p>3. All'Assemblea Ordinaria spetta di provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per</p>

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo;
- b) le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- c) ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- d) ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge, oppure da uno o più dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro soci e aver diritto di intervenire a votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Al fine di comprovare la

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo;
- b) le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- c) ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- d) ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (due decimi per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge, oppure da uno o più dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro soci e aver diritto di intervenire a votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci

titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci unitamente alla lista devono presentare e/o recapitare presso la sede della società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea;

- e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera b), debbono essere depositate presso la sede della società, pena la ineleggibilità, il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché, per almeno tre candidati per ogni lista, il possesso del requisito di indipendenza. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di amministratore cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre che risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata. Ciascun socio avente diritto al voto può votare una sola lista, pena l'annullamento del voto; all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:

- I. Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari a quello da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nominare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro a sette membri e di tre a seconda che siano da nominare da otto a nove membri.

unitamente alla lista devono presentare e/o recapitare presso la sede della società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea;

- e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera b), debbono essere depositate presso la sede della società, pena la ineleggibilità, il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché, per almeno tre candidati per ogni lista, il possesso del requisito di indipendenza. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di amministratore cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre che risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata. Ciascun socio avente diritto al voto può votare una sola lista, pena l'annullamento del voto; all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:

- I. Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, un numero di Aamministratori pari a quello da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nominare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro a nove membri e di tre a seconda che siano da nominare da dieci a ~~no~~vendici membri.
- II. Dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti

<p>II. Dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista nel caso di nomina di tre membri, ovvero vengono eletti alla carica di Amministratore i nominativi indicati ai primi due posti nel caso di nomina da quattro fino a sette membri, ovvero i nominativi indicati ai primi tre posti nel caso di nomina di otto o nove membri. Nel caso di parità di voti tra le liste, prevalgono i candidati espressi dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.</p> <p>III. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Amministratori, i candidati in ordine progressivo, come indicato nella lista presentata.</p> <p>IV. Nel caso in cui non sia presentata e ammessa, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o da altri soci nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno</p>	<p>richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista nel caso di nomina di tre membri, ovvero vengono eletti alla carica di Amministratore i nominativi indicati ai primi due posti nel caso di nomina da quattro fino a nove membri, ovvero i nominativi indicati ai primi tre posti nel caso di nomina di dieci o nove<u>undici</u> membri. Nel caso di parità di voti tra le liste, prevalgono i candidati espressi dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.</p> <p>III. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Amministratori, i candidati in ordine progressivo, come indicato nella lista presentata.</p> <p>IV. Nel caso in cui non sia presentata e ammessa, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o da altri soci nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui ai precedenti commi. Risulteranno eletti i candidati che</p>
--	--

<p>presentare i requisiti di cui ai precedenti commi. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza assoluta, sino alla concorrenza del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.</p> <p>V. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti secondo le modalità di cui al precedente punto.</p> <p>f) se al termine delle votazioni non fossero nominati il o i Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al comma 1 del presente articolo, si procede ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è sostituito dal candidato successivo in ordine di numero di voti ricevuti avente i requisiti di indipendenza. Tale procedura è ripetuta anche per il secondo ed il terzo Consigliere eventualmente da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta di un socio.</p> <p>5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p>	<p>hanno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza assoluta, sino alla concorrenza del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.</p> <p>V. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti secondo le modalità di cui al precedente punto.</p> <p>f) se al termine delle votazioni non fossero nominati il o i Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al comma 1 del presente articolo, si procede ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è sostituito dal candidato successivo in ordine di numero di voti ricevuti avente i requisiti di indipendenza. Tale procedura è ripetuta anche per il secondo ed il terzo Consigliere eventualmente da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta di un socio.</p> <p>5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>6. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza</p>
--	---

<p>6. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>8. Il venir meno dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore, contestata dal Consiglio con immediatezza nella riunione successiva all'acquisizione della notizia</p>	<p>indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>8. Il venir meno dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore, contestata dal Consiglio con immediatezza nella riunione successiva all'acquisizione della notizia</p>
<p>Art. 12</p> <p>1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile – determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.</p> <p>3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.</p> <p>4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.</p> <p>5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in</p>	<p>Art. 12</p> <p>1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile – determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.</p> <p>3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.</p> <p>4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.</p> <p>5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in</p>

<p>coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo.</p> <p>6. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio</p>	<p>coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo.</p> <p><u>6. Inoltre l'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ove considerati personale più rilevante ai sensi della normativa di riferimento, superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata: (i) con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale; (ii) con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.</u></p> <p>67. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.</p>
<p>Art. 13</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, il Presidente ed un Vice - Presidente, su indicazione del Presidente appena eletto.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario,</p>	<p>Art. 13</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, il Presidente ed un Vice - Presidente, su indicazione del Presidente appena eletto e uno o più Vice Presidenti, designando tra questi <u>ultimi il Vice Presidente avente funzioni vicarie, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.</u></p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società<u>Banca</u> di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario,</p>

<p>garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa.</p> <p>4. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci.</p> <p>5. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.</p> <p>6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</p>	<p>garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa.</p> <p>4. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci.</p> <p><u>5. In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva alla decisione assunta d'urgenza.</u></p> <p><u>56. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente vicario, dall'Amministratore Delegato (se nominato), o dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei quali subentra in caso di assenza o impedimento di tutti coloro che lo precedono nell'elenco.</u></p> <p><u>67. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Vice Presidente vicario, dell'Amministratore Delegato (se nominato) o del Consigliere altrimenti designato dal Consiglio di Amministrazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</u></p> <p><u>8. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di</u></p>
--	--

	<u>rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa.</u>
<p>Art. 14</p> <p>Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.</p> <p>Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a conferire formali procure..</p>	<p>Art. 14</p> <p>Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.</p> <p>Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al Vice <u>Condirettore Generale (se nominato)</u>, ai <u>Vice Direttori Generali</u>, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a conferire formali procure.</p>
<p>Art.15</p> <p>1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.</p> <p>2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di che ne fa le veci con lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento</p>	<p>Art. 15</p> <p>1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.</p> <p>2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di che ne fa le veci con lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento</p>

<p>tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.</p> <p>3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.</p> <p>4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche Dirigenti ed altro personale tra i quali può essere nominato un Segretario.</p> <p>5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.</p> <p>6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.</p> <p>7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.</p> <p>8. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale:</p>	<p>tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai <u>s</u>Sindaci.</p> <p>3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.</p> <p>4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche <u>il Direttore Generale, il Condirettore Generale (se nominato), i Vice Direttori Generali, i</u> Dirigenti ed altro personale tra i quali può essere nominato un Segretario.</p> <p>5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, <u>ovvero del Condirettore Generale, se nominato,</u> di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.</p> <p>6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.</p> <p>7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.</p> <p>8. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale:</p>
--	---

<p>a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;</p> <p>c) la contestabilità dell'esame delle deliberazioni.</p> <p>9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi.</p> <p>11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età.</p> <p>12. Il voto non può essere dato in rappresentanza.</p> <p>13. Le votazioni si fanno per voto palese.</p>	<p>a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;</p> <p>c) la contestabilità dell'esame delle deliberazioni.</p> <p>9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi.</p> <p>11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età.</p> <p>12. Il voto non può essere dato in rappresentanza.</p> <p>13. Le votazioni si fanno per voto palese</p>
<p>Art. 16</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.</p> <p>2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.</p>	<p>Art. 16</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.</p> <p>2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.</p>

<p>3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.</p> <p>5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p> <p>6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.</p> <p>8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività.</p> <p>10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p>	<p>3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I <u>s</u>Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.</p> <p>5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p> <p>6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.</p> <p>8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività.</p> <p>10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p>
--	--

<p>11. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva</p>	<p><u>11. Gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione possono a loro volta delegare i propri poteri, nei limiti della propria competenza e delle attribuzioni delegate agli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, ad altri soggetti facenti parte del personale della Banca.</u></p> <p>4412. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.</p>
<p>Art. 17</p> <p>1. Il Collegio Sindacale, unitamente al proprio Presidente, è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</p> <p>2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>3. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale di Viterbo, sentito l'interessato.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>5. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avvalendosi dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio. A tali fini, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione</p>	<p>Art. 17</p> <p>1. Il Collegio Sindacale, unitamente al proprio Presidente, è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</p> <p>2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>3. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale di Viterbo<u>Roma</u>, sentito l'interessato.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>5. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avvalendosi dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio. A tali fini, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione</p>

e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.

6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

7. Non possono essere nominati sindaci e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai sindaci i limiti di cumulo e le incompatibilità degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società dell'eventuale gruppo o dell'eventuale conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

9. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

10. Con periodicità annuale e secondo procedure stabilite nel Regolamento del Collegio sindacale, il Collegio verifica la propria adeguatezza ai compiti assegnatigli, in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. Costituisce oggetto di tale attività di verifica anche la professionalità, la disponibilità di tempo, l'indipendenza ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di ciascun sindaco.

e controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.

6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

7. Non possono essere nominati sindaci e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai sindaci i limiti di cumulo e le incompatibilità degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società dell'eventuale gruppo o dell'eventuale conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

9. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

10. Con periodicità annuale e secondo procedure stabilite nel Regolamento del Collegio sindacale, il Collegio verifica la propria adeguatezza ai compiti assegnatigli, in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. Costituisce oggetto di tale attività di verifica anche la professionalità, la disponibilità di tempo, l'indipendenza ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di ciascun sindaco.

<p>11. Il compenso spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>12. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>13. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.</p>	<p>11. Il compenso spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>12. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>13. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.</p>
<p>Art.18</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da</p>	<p>Art.18</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da</p>

tanti soci che rappresentino almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.

3. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci e aver il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure autenticata uno o più Dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di sindaco cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca,

tanti soci che rappresentino almeno il 420% (~~dodici~~venti per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.

3. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci e aver il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure autenticata uno o più Dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di sindaco cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca,

<p>sempre ché risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e uno Supplente;b) il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci. <p>8. La Presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.</p>	<p>sempre ché risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e uno Supplente;b) il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci. <p>8. La Presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.</p>
---	---

<p>10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa, nel rispetto delle norme di legge regolamentari o statutarie alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma quattro. Si procede nel medesimo modo per i restanti Sindaci qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere.</p>	<p>10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa, nel rispetto delle norme di legge regolamentari o statutarie alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma quattro. Si procede nel medesimo modo per i restanti Sindaci qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere</p>
<p>Art. 19</p> <p>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</p> <p>3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:</p> <p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha</p>	<p>Art. 19</p> <p>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</p> <p>3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:</p> <p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha</p>

<p>ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati in altra lista di minoranza risultata seconda, purché questi abbia confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la prima candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale;</p> <p>ove non sia possibile procedere come indicato ai punti precedenti, la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presenti nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.</p>	<p>ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati in altra lista di minoranza risultata seconda, purché questi abbia confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la prima candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale;</p> <p>ove non sia possibile procedere come indicato ai punti precedenti, la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presenti nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.</p>
<p>Art. 20</p> <p>1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali.</p>	<p>Art. 20</p> <p>1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali.</p>

<p>2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:</p> <p>a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</p> <p>b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;</p> <p>c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</p> <p>3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p>4. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione.</p> <p>5. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.</p>	<p>2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:</p> <p>a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</p> <p>b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;</p> <p>c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</p> <p>3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p>4. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione.</p> <p>5. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.</p>
<p>Art. 21</p> <p>1. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto</p>	<p>Art. 21</p> <p><u>1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, eventualmente da un Condirettore Generale (qualora nominato), da uno o più Vice Direttori Generali e dagli altri componenti la Direzione Generale eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze.</u></p> <p>42. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto</p>

alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.

2. In particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento non delegatogli relativo al personale;
- c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della società;
- d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- e) formula proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, in materia di erogazione del credito provvedendo alla relativa istruttoria nonché a quella di tutti gli altri atti e affari da presentare con proprio parere ai competenti organi deliberanti;
- f) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano la società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare tale attribuzione a Dirigenti, Quadri Direttivi ed Impiegati da lui designati;

alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.

~~2. In particolare il Direttore Generale:~~

- ~~a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;~~
- ~~b) propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento non delegatogli relativo al personale;~~
- ~~c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della società;~~
- ~~d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;~~
- ~~e) formula proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, in materia di erogazione del credito provvedendo alla relativa istruttoria nonché a quella di tutti gli altri atti e affari da presentare con proprio parere ai competenti organi deliberanti;~~
- ~~f) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano la società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare tale attribuzione a Dirigenti, Quadri Direttivi ed Impiegati da lui designati;~~

<p>g) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti e sequestri immobiliari ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, rinuncia a diritti di prelazione con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>h) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o da altro componente la Direzione Generale all'uopo designato.</p> <p>4. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi</p>	<p>g) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti e sequestri immobiliari ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, rinuncia a diritti di prelazione con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>h) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, <u>in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Condirettore Generale ovvero dal Vice Direttore Generale o da altre componenti la Direzione Generale all'uopo designato che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><u>4. I Vice Direttori Generali fanno capo, nell'esercizio delle loro funzioni, al Direttore Generale, coadiuvando lo stesso, nei limiti delle funzioni e competenze agli stessi attribuiti, nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali.</u></p> <p><u>5. I Vice Direttori Generali possono delegare - d'intesa con il Direttore Generale - determinati poteri a loro spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio.</u></p> <p>4-6. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi</p>
<p>Art. 22</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel</p>	<p>Art. 22</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel</p>

<p>Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. L'utile netto verrà ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; b) il 10% al fondo di riserva ordinaria; c) il 10%, limitatamente ai primi cinque esercizi sociali, ai soci membri del Comitato Promotore ai sensi dell'art. 2340 del Codice Civile; d) il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> 1. fra tutte le azioni a titolo di dividendo; 2. ad incremento di ulteriori riserve. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.</p> <p>4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva.</p>	<p>Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. L'utile netto verrà ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; b) il 10% al fondo di riserva ordinaria; c) il 10%, limitatamente ai primi cinque esercizi sociali, ai soci membri del Comitato Promotore ai sensi dell'art. 2340 del Codice Civile; d) il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> 1. fra tutte le azioni a titolo di dividendo; 2. ad incremento di ulteriori riserve. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.</p> <p>4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva</p>
<p>Art. 23</p> <p>1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci</p>	<p>Art. 23</p> <p>1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci</p>

stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.	stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Art. 24 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.	Art. 24 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Distinti saluti,

Viterbo, 24 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

